



che vorrebbero realizzate con i fondi mutuati dall' Istituto.

Ha aggiunto l'ANAS che una preferenza assicurativa di tal genere, per essere produttiva, dovrebbe essere specificatamente sancita come obbligo contrattuale nell'affidamento dei lavori, il che, oltre a non rientrare nella prassi aziendale, non appare attuabile sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello dell'opportunità e della convenienza.

L'ANAS non ha escluso peraltro, di poter officiosamente indirizzare le eventuali imprese appaltatrici dei lavori ad avvalersi del Gruppo I.R.A. per le operazioni assicurative connesse ai lavori stessi.

Il Direttore Generale, vista la stessa relazione del Servizio Patrimoniale, chiede al Consiglio di amministrazione di voler adottare le proprie decisioni in merito alle richieste formulate dall'ANAS, e precisamente se sia il caso, ferme restando le altre condizioni stabilite con la deliberazione del 4 aprile 1957:

a). di rinunciare all'intervento ministeriale a garanzia dell'operazione, restando